



ICA

DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

2° semestre 2018

RACCOMANDATA

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le
vigenti disposizioni in
materia

Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8

Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. _____

(Cognome e Nome)

nato/a a _____ prov. _____ il _____ residente a

_____ prov. _____ Via _____

n. _____ CAP _____ Tel. _____ Cell. _____

M F codice fiscale _____

e-mail _____

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____

iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative all'anno 2018

CHIEDE

ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018., **il conferimento di un incarico a tempo indeterminato** nel servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende ULSS del Veneto, come da pubblicazione nel B.U.R. n. _____ del _____, (1):

AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.

**Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

pag. 2/6

n.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi (**dichiarazione sostitutiva di certificazione**), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e smi in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale * presso l'Azienda U.L.S.S. n. ____ di _____ dal _____

di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale

(** barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali*)

di aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 256/91 e al D.Lgs. n. 368/99 e smi, dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017), ossia in data _____, presso _____. Dichiaro, altresì, in relazione al corso sopra citato, di aver frequentato il triennio _____; [AVVERTENZE GENERALI]

- di essere residente nel Comune di _____ prov. _____, a decorrere dal ____ / ____ / ____
giorno mese anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al **31.01.2015**, **dichiara**, inoltre:

- di essere stato residente alla data del 31.01.2015 e fino al ____ / ____ / _____, nel Comune di _____ prov. _____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall'art. 16, comma 7 del citato dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione (**barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata**):

riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) – ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018);



Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

pag. 3/6

riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett.b) –ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).

data

firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell'ufficio:

- (1) Indicare **espressamente** le Aziende ULSS per le quali si intende concorrere.
- (2) In luogo dell'autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità

**Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018**

pag. 4/6

AVVERTENZE GENERALI

Le domande di **conferimento di incarico** a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, **alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento.** L'Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica provvederà all'individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il **2018**.

NOTA BENE:

A l'art. 15, comma 11 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005–come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) *prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all'assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.*

Si richiama pertanto l'attenzione dei medici interessati sul fatto che l'essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiché, come detto l'ACN per la medicina Generale 23/03/2005- come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all'assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.

Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all'assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)

B *Ai sensi della Norma Transitoria n. 2, in attesa che venga applicato quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 dell'ACN 2018, i medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017) possono partecipare alle procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati con il presente avviso. Il possesso del diploma citato deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti.*

Come precisato dalla SISAC con la Circolare n. 1 del 2018 prot. 706/2018, pertanto:

- possono partecipare i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. (I medici, come precisato nella successiva Nota SISAC prot. n. 739/18, saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale);;

- sono esclusi dall'ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018

Per i criteri di assegnazione si rinvia al testo contrattuale.

NOTA BENE (Per i medici non rientranti nel punto B) *Con nota prot. n. 739/2018, la SISAC, ad integrazione della Circolare sopracitata (Nota prot. 706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici a coloro che possano autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi. I medici saranno graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente o territorio aziendale*

Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare **un'unica domanda**, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di **scrivere in stampatello**.

ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e smi) prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, **le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione **i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.**



Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, **non dovranno presentare alcuna certificazione**, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.

In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della residenza stessa.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione

Si precisa che i 10 punti per la residenza nella "località carente" previsti dall'art. 63 punto 4, lett. b) dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018). saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Azienda ULSS, ove viene pubblicato l'incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018, ossia **dal 31.01.2015** residenza nella Regione Veneto previsti dall'art. 63, punto 4, lett. c).

Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

L'indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.

L'avviso di affissione, presso l'Azienda ULSS n. 8 Berica dell'elenco dei medici aspiranti all'incarico, graduati nell'ordine risultante dai criteri previsti dall'art. 63, punto 4 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)., verrà successivamente pubblicato nel BUR, a cura della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l'esame dell'elenco suddetto trascorso il quale l'Azienda ULSS. n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l'accettazione degli incarichi.

La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia all'incarico.

=====
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018: i dati che l'Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall' art. 63 dell'ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCCN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018)
=====



Allegato C al Decreto n. 065 del 30 OTT 2018

pag. 6/6

INFORMATIVA

per il trattamento dei dati personali,

ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla presente procedura (<https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559>).

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura. In merito si rinvia a:

https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n._708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf

4. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall'Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per gli adempimenti previsti dall'ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.

6. Destinatari dei dati personali

I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i, nonché per l'acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell'eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.

7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d'atto dell'esito del presente procedimento.

9. Diritti dell'Interessato

Potranno essere esercitati dall'interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018, specie il diritto:

- di accesso ai dati personali,
- di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
- di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

10. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.

Il mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.